



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2013/2014**

### COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 4 MARZO 2014

#### **1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 03 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n.72 della Soc. U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.109 del 20.2.2014 (squalifica calciatore RUSSO Angelo fino al 19/5/2014).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che alla stregua del rapporto dell'Assistente Arbitrale risulta che il calciatore Russo Angelo gli lanciava una bottiglia piena di acqua senza colpirlo;

che, tuttavia, essendo la stessa priva di tappo, veniva bagnato dal suo contenuto;

che la sanzione inflitta è eccessiva e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurla fino al 23 marzo 2014;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore RUSSO Angelo fino al 23 MARZO 2014 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.73 del Sig. CARIATI Rosario (tesserato A.S.D. Taverna)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.109 del 20.2.2014 (squalifica per QUATTRO gare effettive).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

considerato che il reclamante ha sostanzialmente ammesso gli addebiti contestati;

che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata ai fatti addebitati al tesserato;

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto da CARIATI Rosario e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.74 della società A.S.D. NUOVA FILADELFIA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 20.2.2014 (squalifica allenatore SERRATORE Fabio fino al 12/3/2014, squalifica calciatore SISCA Salvatore per TRE gare effettive).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;  
considerato che la squalifica inflitta all'allenatore Serratore Fabio non è reclamabile ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.b, del Codice Giustizia Sportiva;  
che la sanzione inflitta al calciatore Sisca Salvatore è congrua ed adeguata ai fatti addebitati al tesserato;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene l'allenatore SERRATORE Fabio;  
rigetta il reclamo proposto per il calciatore SISCA Salvatore;  
dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.75 della Soc. LOCRI A.C.**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.32 S.G.S. del 20.2.2014 (squalifica allenatore SCHIAVELLO Alessandro fino al 12/3/2014, squalifica calciatore GENOLESE Giuseppe fino al 19/5/2014).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
considerato che la squalifica inflitta all'allenatore Schiavello Alessandro non è reclamabile ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.b, del Codice Giustizia Sportiva;  
che la sanzione inflitta al calciatore Gelonese Giuseppe, resosi responsabile di atto di protesta di modesta violenza nei confronti dell'arbitro, appare eccessiva rispetto alla natura, all'entità ed alle modalità dei fatti contestati e, pertanto, deve essere ridotta;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene l'allenatore SCHIAVELLO Alessandro;  
riduce la squalifica inflitta al calciatore GELONESE Giuseppe fino al 21 APRILE 2014;  
dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.76 della Soc. A.S. REAL LUZZESE CALCIO A 5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.109 del 20.2.2014 (squalifica calciatore DACRI Francesco per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore DONNIS Giuseppe per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore MURANO Cristian per TRE gare effettive).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
premesso che il referto del direttore di gara costituisce, per espressa disposizione regolamentare, fonte di prova privilegiata non contestabile da mere affermazioni di parte;  
che l'arbitro della gara ha rappresentato con estrema precisione il comportamento denigratorio, offensivo e minaccioso tenuto dai calciatori della società reclamante;  
che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate ai fatti addebitati ai tesserati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi